



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente di sezione Carlo Chiappinelli
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Luciano Calamaro, Fabio Viola, Manuela Arrigucci, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Maria Annunziata Rucireta;

Consiglieri:

Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Teti, Giuseppe Imperato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Rossana Rummo, Giampiero Maria Gallo, Rossella Bocci, Sergio Gasparrini, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto;

Primi referendari:

Ottavio Caleo, Laura Alesiani, Marinella Colucci;

Referendari:

Khelena Nikifarava, Stefania Calcari, Rosita Liuzzo.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176;

VISTA la deliberazione del 29 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze di approvazione dell'acquisizione di una partecipazione nella società consortile "*National Quantum Science and Technology Institute*" (di seguito, NQSTI S.c.a.r.l.);

VISTA la comunicazione del 22 novembre 2022, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 28 novembre 2022;

UDITO, nell'adunanza del 28 novembre 2022, il relatore Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

In data 10 ottobre 2022 l'Università degli studi di Firenze trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la delibera del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 2022, concernente l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile a responsabilità limitata denominata NQSTI S.c.a.r.l., ai fini della pronuncia prevista dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito TUSP). Alla delibera venivano allegati i seguenti documenti: il decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022 (di approvazione dell'avviso per la partecipazione a partenariati estesi di ricerca), l'atto costitutivo, lo statuto e la visura camerale ordinaria della NQSTI S.c.a.r.l.

Detta società è stata costituita in data 27 settembre 2022, con sede legale in Roma e vede come soci iniziali: l'Università di Camerino, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione Bruno Kessler, la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Università degli Studi di Pavia, l'Università degli Studi di Bari "*Aldo Moro*", l'Università di Parma, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa. Ha durata fino al 31 dicembre 2032, un capitale sociale iniziale di 80.000 euro e non persegue finalità di lucro, avendo scopo consortile; conseguentemente, non può distribuire utili ai soci. L'oggetto sociale consiste nel

creare e gestire un partenariato esteso a università, centri di ricerca e aziende private, per la realizzazione del programma di ricerca ammesso al finanziamento con decreto direttoriale del MUR n. 1243 del 2 agosto 2022, emesso a seguito di specifico precedente avviso pubblico (decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022), nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 *“Istruzione e ricerca”* - Componente 2 *“Dalla ricerca all'impresa”* - Investimento 1.3, Tematica 4 *“Scienze e Tecnologie quantistiche”*.

Per consentire l'ingresso nella compagine sociale degli altri enti coinvolti nella realizzazione del progetto, i soggetti costituenti hanno attribuito all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2481 c.c., la facoltà di aumentare il capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di 200.000 euro. Tale facoltà di adesione può essere esercitata dai soggetti, pubblici e privati, partecipanti al progetto del PNRR entro tre mesi, decorrenti dall'efficacia della delibera di aumento di capitale, attraverso la sottoscrizione di quote di partecipazione di eguale valore unitario, pari a 10.000 euro, da liberare in denaro. Tra i soggetti aderenti figura l'Università degli studi di Firenze la quale, con l'atto in esame, ha deliberato l'acquisizione di una quota di partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l.

Integrando l'operazione societaria in discorso elementi analoghi a quelli che caratterizzavano la fattispecie esaminata da queste Sezioni riunite con la deliberazione n. 16/QMIG/2022, in applicazione del principio di diritto in quella sede statuito, la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con nota del 7 novembre 2022, ha trasmesso, per competenza, l'atto a queste Sezioni riunite.

Con comunicazione del 22 novembre 2022 sono state convocate in adunanza in camera di consiglio, ai fini dell'esame, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP della deliberazione del 29 settembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Firenze (e atti allegati).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società NQSTI S.c.a.r.l., da parte dell'Università degli studi di Firenze. La competenza a conoscere l'atto deliberativo di un'università trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia di queste Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016 sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti, come detto, è stata oggetto di recente esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/QMIG/22), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione

in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico rappresentato va scrutinato, nel merito, l'atto trasmesso dall'Università degli studi di Firenze, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza all'adozione e dei requisiti contenutistici dello stesso, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.2 Rispetto delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione (datata 29 settembre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, il quale, per gli enti pubblici diversi da quelli indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), e *c*), fra cui le istituzioni universitarie, richiede una *“delibera dell'organo amministrativo dell'ente”* (individuato in aderenza alle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di riferimento).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione, prescritto dall'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo all'esame espone, anche se in modo non esaustivo, le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.3 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La NQSTI ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle *“amministrazioni pubbliche”* elencate nell'art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 175 del 2016. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Le partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche sono, inoltre, assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, ai sensi dell'art. 4 TUSP: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei settori elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l'atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell'HUB del partenariato esteso "NQSTI", finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Università di Camerino in qualità di proponente, e da tutti gli altri partner dell'HUB - tra cui l'Università di Firenze - nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale. Essa risponde alle linee guida pubblicate dal MUR in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141/2021 - *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"*), nonché ai requisiti dell'avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale MUR n. 341 del 2022).

I ridetti provvedimenti richiedono che l'HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per la NQSTI è stata ritenuta appropriata, dall'Università promotrice, la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell'Università di Firenze specifica, in proposito, che la scelta in merito all'adozione di questa forma giuridica è stata eseguita dall'Università promotrice e si fonda sul fatto che, stante la previsione espressa dell'avviso pubblico emanato dal MUR, il soggetto gestore del progetto deve avere personalità giuridica autonoma ed essere auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato (art. 4 comma 6, del citato avviso). Il consorzio con attività esterna, invece, pur essendo autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, è un'aggregazione priva di personalità giuridica. Quanto alla responsabilità verso i terzi, inoltre, il consorzio con attività esterna non dispone di un'autonomia patrimoniale perfetta. Infatti, la legge prevede che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, ma è, altresì, prevista (art. 2615 Codice civile) una responsabilità solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei consorziati e, in caso di insolvenza, il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle rispettive quote.

Le argomentazioni fornite nella motivazione dell'atto deliberativo appaiono suffragare in modo adeguato la scelta del ricorso al modello societario consortile, per il tipo di iniziativa che si intende attuare.

Dall'esame dell'oggetto sociale della NQSTI S.c.a.r.l. emerge, altresì, che le attività espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, espressamente consentite dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d*), TUSP). Sul punto, l'atto deliberativo richiama anche l'art. 4-*bis* del d.lgs. n. 175 del 2016 (inserito dall'art. 25-*bis*, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*.

Una specifica considerazione attiene alla durata della società in discorso, fissata dall'art. 4 dello statuto sociale al 31 dicembre 2032. In merito, la comunicazione di accompagnamento alla delibera, inviata dall'Università di Firenze alla Sezione regionale di controllo per la Toscana (datata 7 ottobre 2022), precisa che la ridetta durata è stata decisa dal soggetto promotore in via prudenziale, consapevole che il conseguimento dell'oggetto sociale, come strettamente delineato dall'art. 3 dello statuto sociale, determinerà, comunque, ai sensi degli artt. 2497 e 2448 c.c., lo scioglimento della società. Quest'ultima, infatti, avendo come unico scopo sociale la realizzazione del programma di ricerca per il quale è stata costituita, una volta portato a compimento (durata triennale, rinnovabile fino al 28 febbraio 2026), cesserà per conseguimento dello scopo sociale (anche molto prima del 2032). Inoltre, il termine è stato indicato in via prudenziale in ragione di quanto disposto dal d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, richiamato all'art. 9, comma 2, dell'avviso, in tema di rendicontazione che, a sua volta, rinvia al Regolamento UE 17 dicembre 2013, n. 1303, il cui art. 71 impone, laddove un'operazione comporti investimenti in

infrastrutture o investimenti produttivi, un periodo di stabilità di cinque anni successivi al pagamento finale al beneficiario.

Sul punto, queste Sezioni riunite condividono che la scelta societaria adottata, in ragione delle finalità perseguite, consistenti in attività strumentali a progetto rientranti nel PNRR, dovrà esaurirsi nel 2026 (con l'ultimazione delle attività legate a quest'ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2484, n. 1, c.c.).

1.4 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, co 1, TUSP).

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”*, queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario, attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

La motivazione dell'atto deliberativo dell'Università appare, in merito, carente, limitandosi ad affermare che, in base alla proposta progettuale, i costi di funzionamento e gli altri propri dell'attività oggetto della S.c.a.r.l. sono soddisfatti mediante le risorse provenienti dal finanziamento della medesima proposta progettuale. Invece, nessuna informazione viene fornita circa le valutazioni condotte in merito alla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) della società in cui l'amministrazione intende acquisire partecipazioni.

Va rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale

o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica circa la sostenibilità economico-finanziaria della società di cui si delibera la costituzione o l'acquisto di una partecipazione (potendo tale adempimento essere soddisfatto anche attraverso il ricorso, *per relationem*, a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte).

Ciò considerato, la documentazione esaminata appare, comunque, idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento. Le, pur sintetiche, previsioni formulate appaiono, infatti, coerenti, nonché proporzionali rispetto al livello di complessità e alle contenute dimensioni dell'iniziativa.

Sul fronte dei ricavi, le previsioni scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 21 soci previsti nell'iniziativa, circostanza da cui dipende la dimensione complessiva dei contributi consortili annuali. Qualora non tutti i partecipanti sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovranno incrementare la rispettiva contribuzione, a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei singoli conferimenti (al momento, esclusivamente dieci mila euro).

Lo statuto prevede l'eventuale versamento di contributi consortili. Questi ultimi, come precisato anche nella delibera del CdA, possono consistere esclusivamente in apporti di natura scientifica, di prestazioni d'opera o di servizi.

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo della delibera o dei suoi allegati. Tuttavia, la struttura relativamente semplice sia della composizione dei ricavi che della quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria "*garantita*" dal finanziamento ministeriale (avente fonte nel PNRR) che costituisce il presupposto di tutta l'operazione, non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento atteso societario.

Non viene svolta, infine, una specifica "*analisi di sensitività*"; anch'essa non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. Quest'ultima, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del

PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito.

Tutti questi ultimi elementi andranno costantemente presidiati da parte dell'Università, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*".

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, l'Ateneo evidenzia come l'esborso di euro 10.000 (funzionale all'acquisto del 5 per cento del capitale) trova copertura in apposito conto del *budget* di competenza 2022, che presenta la disponibilità necessaria.

1.5 L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, co 1 e 3, TUSP).

In merito tali profili valutativi, l'atto deliberativo all'esame precisa che la partecipazione in veste di *Hub* permetterà all'Ateneo di attingere al finanziamento reso disponibile a tale scopo dall'avviso, e definito, a seguito dell'avvenuta fase di negoziazione con il MUR, in euro 7.965.935.

Inoltre, in ordine alla possibile destinazione alternativa delle risorse impegnate nell'acquisto della partecipazione, l'Università sottolinea come gli importi (peraltro, contenuti) che si prevede di investire nella S.c.a.r.l. sono, di fatto, coperti dalle entrate derivanti dall'adesione al progetto di ricerca.

Sotto questo profilo, la nota di accompagnamento inviata alla Sezione regionale di controllo evidenzia come il progetto di partenariato esteso generi c.d. "*overhead*" per i proponenti, almeno nella misura del 15 per cento del costo del personale impiegato nel progetto e rendicontato (cfr. art. 9, comma 4, lett. *a*) e *f*), del citato decreto MUR n. 341/2022), determinando una fonte di risorse di cui i partner del progetto, fra cui i soci della società consortile, possono avvalersi per sostenerne il funzionamento.

Per quanto riguarda i profili di efficienza, efficacia ed economicità, la delibera evidenzia che la forma giuridica della S.c.a.r.l. consente di associare la natura consortile, richiesta dal citato avviso del MUR, all'altro requisito, sempre richiesto dal Ministero, della personalità giuridica, permettendo di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, quelle, da un lato più dettagliatamente disciplinate e, d'altro lato, maggiormente garanti di una completa autonomia del patrimonio dell'ente partecipato rispetto ai partecipanti (efficacia); in particolare, la s.r.l. (anche nella forma cooperativa) costituisce il tipo contrattuale di società di capitali più semplice e versatile (efficienza); tale forma giuridica, inoltre, permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità (e, pertanto, per il controllo dell'andamento economico), la rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese commerciali (economicità).

Anche sotto il versante dei costi di funzionamento degli organi, la società rimane soggetta ai vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal d.lgs. n. 175 del 2016 (art. 11).

1.6. Gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato alla società e metodo di scelta dei soci privati

Sotto questo profilo, la delibera evidenzia che, stante la sopra esposta formulazione dell'art. 4, comma 6, del decreto MUR n. 341/2022, non è possibile gestire sotto altra forma (né in amministrazione diretta, né mediante affidamento a operatori economici terzi) l'attività di pertinenza dell'*HUB* all'interno del progetto di ricerca. Circa il metodo di scelta dei soci privati, si sottolinea che questi ultimi corrispondono ai *partner* della proposta progettuale di ricerca, come previsto dall'avviso pubblicato dal MUR. La loro compagine, pertanto, si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi possibili contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre, alla fine, il complessivo progetto. D'altronde, pure la valutazione del progetto è stata effettuata, dal MUR, ai sensi dell'art. 12 del suddetto avviso, anche in considerazione della compagine dei soggetti, pubblici e privati, che avrebbero costituito l'*HUB*.

1.7 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

Al riguardo, queste Sezioni riunite prendono atto di quanto attestato nella motivazione dell'atto deliberativo nel quale si precisa che, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal decreto MUR n. 341 del 15 marzo 2022, non si ravvisano (anche in ragione delle esposte modalità di conferimento ed erogazione di eventuali contributi) profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei, e in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della partecipazione nella società NQSTI S.c.a.r.l. da parte dell'Università degli studi di Firenze

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

all'Università degli studi di Firenze di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 novembre 2022

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Carlo Chiappinelli

Depositato in segreteria in data 29 novembre 2022

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Maria Laura Iorio